

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 463/AV1 DEL 10/05/2016**

Oggetto: Liquidazione avv. Perrulli Alberto per prestazioni professionali prestate nel giudizio n. R.G. 1029/02 T.A.R. Marche

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

Di liquidare all'Avv Alberto Perrulli la somma di €. 5.484,44 omnia per l'attività professionale esperita nel giudizio R.G. 1029/02 avanti al Tar Marche definito con decreto di perenzione n. 980/2010;

Che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 020203101 "F/do rischi per cause civili ed onorari processuali" del bilancio dell'Area Vasta n. 1 e risulta accantonata nel medesimo fondo con autorizzazione 2016AV1 AALEG 2 sub 8;

Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiveb salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 L.R.n. 26/96 come sostituito dall'art 1 della L.R. n. 36/2013.

Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente

Avv Marisa Barattini

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto accantonato negli anni precedenti.

Responsabile Controllo Gestione
D.ssa Anna Olivetti

Responsabile Bilancio
D.ssa Laura Cardinali

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Con ricorso notificato in data 02.12.2002 la Società Nuovo Laboratorio Città di Pesaro s.r.l., la Società Laboratorio BIO- Lab di Pretelli Valentino e Loredana snc, il Laboratorio Analisi Cliniche Privato Check Up srl , Laboratorio analisi Medilab di Orazi Gianlorenzo &C s.a.s e Laboratorio Dott. Marte Cardinali s.r.l. convenivano in giudizio innanzi al Tar Marche l'AUSL n. 1 di Pesaro , l'Azienda Ospedaliera S. Salvatore e la Regione Marche chiedendo la condanna della Ausl n. 1 di Pesaro al pagamento delle somme afferenti le prestazioni maturate integralmente da ciascun laboratorio ricorrente per l'anno 2002 ovvero in subordine e salvo gravame al pagamento nei limiti delle quote capitarie integralmente assegnate dalla Regione Marche alla Azienda USL n. 1 di Pesaro oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria e vittoria di spese di lite. I ricorrenti richiedevano, inoltre, l'annullamento previa suspensiva : a) della deliberazione del Direttore Generale Azienda Usl n. 1 del 16.09.2002 n. 199 della lettera di comunicazione a firma del responsabile Prestazioni e convenzioni del 28.07.2002 prot. 19623 ricevuta in data 02.12.2002; b) della lettera del Direttore Generale Azienda USL n. 1 del 22.11.2002 prot. n. 23010; di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso.;

che si costituiva l'ASUL n. 1 di Pesaro per le cure degli Avv.ti Perulli Alberto e Lorenzo Ruggieri chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare di suspensiva e la reiezione del ricorso perché infondato in fatto e in diritto;

che il Tar Marche con Ordinanza n. 470/2002 accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto sospendeva il punto 3 del dispositivo della delibera Azienda USL n. 1 di Pesaro n. 199/2002 ed ogni altro atto provvedimento impeditivo della corresponsione ai ricorrenti degli acconti di cui alla determina;

Che con istanza cautelare notificata in data 30.05.2003 i ricorrenti hanno convenuto avanti al T.A.R. Marche l'AUSL n. 1 di Pesaro , l'Azienda Ospedaliera S. Salvatore , la Regione Marche . Oggetto di tale istanza che si fonda su un giudizio già pendente e sul quale il T.A.R. Marche si è già pronunciato in sede cautelare, è il pagamento da parte dell'AUSL n. 1 di Pesaro delle somme afferenti le prestazioni maturate integralmente da ciascun laboratorio ricorrente relative al II semestre 2002 nonché al saldo 2002 il pagamento dell'importo riconosciuto nell'anno 2001 ovvero quello ritenuto di ragione e di legge

Che l'Ausl n. 1 di Pesaro si costituiva in giudizio a mezzo degli Avv.ti Alberto Perulli e Lorenzo Ruggeri giusta delega in calce al ricorso passivo nel giudizio pendente presso il T.A.R. Marche n. R.G. 1029/2002 con memoria del 06.06.2003;

che con decreto n. 980/2010 il Tar Marche dichiarava perento il ricorso n. RG 1029/2002 per cui si può procedere alla liquidazione dei legali incaricati;

che vista la nota dell'Avv. Perrulli, sottoscritta per adesione dall'Avv Lorenzo Ruggeri , con la quale specifica che essa è comprensiva dell'attività congiuntamente svolta dai legali nominati;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina

Per tutti i motivi esposti si

Propone

Di liquidare all'Avv Alberto Perulli la somma di €. 5.484,44 omnia per l'attività professionale esperita nel giudizio R.G. 1029/02 avanti al Tar Marche definito con decreto di perenzione n. 980/2010;

Che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 020203101 "F/do rischi per cause civili ed onorari processuali" del bilancio dell'Area Vasta n. 1 e risulta accantonata nel medesimo fondo con autorizzazione 2016AV1 AALEG 2 sub 8;

Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 L.R.n. 26/96 come sostituito dall'art 1 della L.R. n. 36/2013.

Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Responsabile del Procedimento
Avv. Marisa Barattini

- ALLEGATI -

Nella presente determina non sono presenti allegati cartacei.

La presente determina consta di n. _____ pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.